



## CONSIGLIO PROVINCIALE DI PIACENZA

SEDUTA DEL 20/12/2023

### VERBALE

Proposta n. 2023/1987

DELIB. C.P. nr. 44

---

**OGGETTO: REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ, TEMPI DI RIVERSAMENTO E RENDICONTAZIONE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE DI CUI ALL'ART. 19 DEL D.LGS. N. 504/1992 (TEFA). APPROVAZIONE.**

---

L'anno **duemilaventitre** addì **venti** del mese di **dicembre** alle **ore 10:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, si è riunito il Consiglio Provinciale.

Risultano presenti all'appello:

PATELLI MONICA	Presente	GALVANI PAOLA	Presente
ALBERTINI FRANCO	Presente	MALOBERTI GIAMPAOLO	Presente
ALBASI LODOVICO	Presente	MONTELEONE GIULIA	Presente
BONINI FEDERICO	Presente	MORGANTI MASSIMILIANO	Assente
CALZA PATRIZIA	Assente	PIAZZA ARMANDO	Presente
FERRARI CLAUDIA	Presente		

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE **TERRIZZI LUIGI**.

Riconosciuta la validità della seduta la Sig.a PATELLI MONICA in qualità di Presidente della Provincia assume la Presidenza dell'adunanza ai sensi dell'art.1 c. 55 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, invita a passare alla trattazione del punto 3) dell'o.d.g.

Il Presidente Monica Patelli illustra la proposta precisando che il TEFA (tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente) è una piccola tassa riscossa ai sensi dell'art 19 del DLgs n.504/1992 insieme alla TARI. Il pagamento del TEFA può avvenire tramite modello F24, piattaforma PagoPA o anche altri strumenti di pagamento resi noti dai Comuni. A seguito delle novità normative introdotte nel 2020 per presidiare i flussi di entrata del tributo, si rende necessario adottare un regolamento per stabilire le modalità ed i tempi di riversamento del tributo

alla Provincia e la rendicontazione da parte dei Soggetti Passivi (Comuni o Soggetti Gestori ai quali i Comuni affidano la gestione della tassa rifiuti). I Comuni riscuotono in modo eterogeneo rispetto alle forme previste dalla normativa ed eterogeneo è anche il ruolo degli Enti stessi: alcuni Comuni emettono gli avvisi direttamente, altri tramite il gestore (per esempio IREN) al quale, alcuni affidano anche la riscossione.

Con questo Regolamento si stabilisce che:

- ai Comuni viene riconosciuto un compenso pari allo 0,30 % del riscosso per conto della Provincia
- i riversamenti alla Provincia vanno effettuati ogni trimestre
- anche le rendicontazioni alla Provincia andranno trasmesse ogni trimestre
- si semplifica la procedura di rimborso al fine di agevolare il contribuente che ne ha diritto

Prosegue precisando che, nel caso di mancati riversamenti alla Provincia, si prevede la messa in mora e il recupero coattivo. I Comuni con difficoltà finanziarie (dissesto, predissesto, anticipazione di cassa, disavanzo etc) possono chiedere dilazioni di pagamento per un massimo di 36 mesi. I cittadini che hanno diritto a rimborsi al momento vengono indirizzati al Comune per la quota TARI e alla Provincia per la TEFA. Con il Regolamento si prevede che la Provincia rimborsi il Comune, il quale verificata l'istanza del cittadino, rimborserà l'intero pagamento non dovuto nel rispetto dello Statuto del contribuente che prevede lo snellimento delle procedure.

Al termine, nessun Consigliere intervenendo, il Presidente dichiara chiuso il dibattito e pone la proposta in votazione.

## **"IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

### **Richiamati:**

- la Delibera del Consiglio Provinciale n. 47 del 21 dicembre 2022, è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2023-2025;
- la Delibera del Consiglio Provinciale n. 48 del 21 dicembre 2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;
- il Provvedimento del Presidente n. 160 del 28 dicembre 2022 sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e il Piano delle Performance 2023-2025, con il quale sono stati assegnati a ciascuna struttura gli obiettivi e le attività e affidate le relative necessarie risorse finanziarie e umane;
- lo Statuto e i vigenti regolamenti dell'Ente

**Visto** l'art. 114 della Costituzione che individua la Provincia come ente autonomo costitutivo della Repubblica;

**Visto** l'art. 52 del D. Lgs 447/1997 che definisce la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

### **Dato atto che:**

- l'art. 19 del D. Lgs 504/1992 ha istituito il "Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente" a fronte dell'esercizio da parte delle Province (ora anche Città Metropolitane) di funzioni amministrative riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina e il controllo

degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo;

- Il comma 3 dell'art. 19 D.Lgs 504/1992 stabilisce che il tributo deve essere determinato entro il limite non inferiore al 1 per cento e non superiore al 5 per cento;
- Il comma 5 dell'art. 19 D.Lgs 504/1992 prevede che il TEFA *Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni [...]* Al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi;
- L'art. 1 c. 666 della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) conferma l'applicazione del tributo provinciale

#### **Visti:**

- l'articolo 38-bis del Decreto Legge 124/2019, convertito in legge con modifiche dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, che introduce il riversamento automatico del TEFA per tutti i pagamenti disposti tramite F24 a partire dal 01/06/2020. Il riversamento è al netto della commissione di cui all'art.19, c. 5 del D.Lgs 504/1992 .
- il Decreto 1 luglio 2020 del MEF denominato "Criteri e modalità relativi al riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)" che stabilisce criteri e modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo TEFA;
- il successivo Decreto 21 ottobre 2020 del MEF denominato "Modalità di versamento unificato della TARI e del TEFA per l'anno 2021" e il relativo Allegato parte integrante, che regolano per le annualità 2021 e successive, le modalità di versamento unificato della TARI e del TEFA e degli eventuali interessi e sanzioni effettuati dai soggetti passivi agli enti impositori attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 ed è assicurato il corretto riversamento alle Province e ai comuni delle somme spettanti;

#### **Considerato che:**

- il TEFA è liquidato e iscritto a ruolo dai Comuni, contestualmente alla propria tassa/tariffa rifiuti, con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni;
- i Comuni possono deliberare l'affidamento dell'attività di accertamento e di riscossione dei tributi e di tutte le entrate proprie a favore di terzi qualificati, secondo quanto disposto art 52, c. 5 b D.Lgs 446/97

**Valutata** la necessità per la Provincia di Piacenza di approvare un Regolamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 (TEFA) al fine di:

- recepire le novità normative introdotte in materia e presidiare la programmazione dei flussi di entrata di tale tributo;
- di regolamentare le modalità, i tempi di riversamento del tributo alla Provincia e di rendicontazione da parte dei Soggetti Passivi (Comuni o Soggetti Gestori ai quali i Comuni affidano la gestione della tassa rifiuti)

**Visto** l' art. 27, comma 8 della Legge 448/2001 il quale stabilisce che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (...omissis...) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

**Visto** il Provvedimento del Presidente n. 150 del 14/12/2023 con il quale si propone l'approvazione, da parte dell'Organo consiliare del "Regolamento sulle modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 (TEFA)", composto da n. 14 articoli, così come risulta nell'allegato A;

**Dato atto che** la Legge n. 58/2019 ha abrogato il comma 2 dell'art. 52 del D. Lgs 446/97 e perciò ai sensi dell' l'art. 15 bis del D. L. n. 34/2019, così come modificato dalla L. n. 58/2019 *"(...) tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie (...) sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanza, esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale (...)"*. Tale obbligo riguarda Province e Città Metropolitane a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

**Dato atto** che è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B), del D.Lgs. 267/00 (verbale n. 76/2023) Allegato B):

**Visti:**

- il decreto legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e ss mm.ii,
- il D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii
- lo Statuto dell'Ente,
- Regolamento provinciale di Contabilità;
- Regolamento generale delle entrate

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, T.U.E.L. espresso dalla Dirigente Servizio di Staff "Bilancio, Patrimonio e Acquisti";

**Valutata** la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/00, al fine di consentire la produzione degli effetti a partire dal 01/01/2024;

### **DELIBERA**

Per quanto indicato in narrativa:

1. di approvare il "Regolamento sulle modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 (TEFA)", composto da n. 14 articoli, così come risulta nell'allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
2. di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024.
3. di trasmettere copia del presente atto reso esecutivo al Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento delle finanze esclusivamente per via mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, così come previsto dal punto 7 della Circolare N. 2/DF del 22/11/2019 del MEF;
4. di inviare copia del presente atto a tutti i Comuni della Provincia di Piacenza oltre che ai soggetti gestori della Tassa Rifiuti;
5. di pubblicare il presente regolamento sul sito internet istituzionale;
6. di dichiarare, stante la necessità di consentire la produzione degli effetti a partire dal 01/01/2024, l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/00."

I presenti risultano n. 9

La votazione, palese per alzata di mano, dà il seguente risultato:

Voti favorevoli: n. 9 (unanimità)

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Il Presidente, fattane corrispondente proclamazione, avanza richiesta dell'immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, ricorrendo le condizioni d'urgenza.

Proposta che pone subito in votazione palese per alzata di mano.

La votazione dà il seguente risultato:

Voti favorevoli: n. 9 (unanimità)

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Il Presidente dichiara pertanto l'atto immediatamente eseguibile

(per i testi integrali, si rimanda alla registrazione  
magnetofonica che viene acquisita agli atti)

\*\*\*\*

**Approvato e sottoscritto con firma digitale:**

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
PATELLI MONICA**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
TERRIZZI LUIGI**



## **PROVINCIA DI PIACENZA**

**REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ, TEMPI DI RIVERSAMENTO E RENDICONTAZIONE  
DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE  
DELL'AMBIENTE DI CUI ALL'ART. 19 DEL D.LGS. N. 504/1992 (TEFA)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.      del

## SOMMARIO

### Premesse

ART. 1 - DEFINIZIONI .....	3
ART. 2 - DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO.....	3
ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 4 – GESTIONE DEL TRIBUTO TEFA.....	4
ART. 5 - MODALITÀ E TEMPI DI VERSAMENTO DEL TEFA RISCOSSO DAL COMUNE O DA SOGGETTO TERZO INCARICATO.....	5
ART. 6 - MODALITA' E TERMINI DI RENDICONTAZIONE .....	7
ART. 7 - SOMME PROVENIENTI DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA (MIUR).....	8
ART. 8 - RITARDATO/OMESSO VERSAMENTO.....	8
ART. 9 - DILAZIONI DI PAGAMENTO .....	9
ART. 10 - RIMBORSI.....	10
ART. 11 - COMUNICAZIONI ALIQUOTA .....	11
ART. 12 - OBBLIGHI DEI COMUNI .....	11
ART. 13 - OBBLIGHI DELLA PROVINCIA .....	11
ART. 14 - APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE .....	12

## Premesse

- A fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse dell'Ente, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, venne istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle Province (ora anche Città Metropolitane) *–di seguito denominato Tefa.*
- Il Tefa è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai Comuni al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ed è dovuto dagli stessi Soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento del predetto prelievo.
- Con atto dell'Organo Competente, da adottare entro il termine per l'approvazione del bilancio, il tributo Tefa è determinato in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della TARI; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo dell'anno in corso si applica anche per l'anno successivo.
- Il Tefa è liquidato e iscritto a ruolo dai Comuni, contestualmente alla propria tassa/tariffa raccolta rifiuti, con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni.
- Al singolo Comune spetta per legge una commissione, posta a carico della Provincia di Piacenza, nella misura dello 0,30 per cento delle somme rimosse, senza importi minimi e massimi.
- L'ammontare del tributo, riscosso con la tassa/tariffa raccolta rifiuti, previa deduzione della corrispondente quota del compenso, se spettante, e/o della commissione di riscossione, è versato dal Comune o dai Gestori del servizio di riscossione/concessionari della tassa/tariffa raccolta rifiuti incaricati dai Comuni, direttamente alla tesoreria della Provincia di Piacenza nei termini e secondo modalità stabilite nei successivi articoli.

- Nel caso di versamenti della TARI-tributo, della Tariffa- corrispettiva e del Tefa attraverso la piattaforma PagoPA, i Prestatori di Servizi di Pagamento-PSP che incassano la TARI-tributo, la TARI-corrispettiva e il Tefa, entro il giorno successivo all'incasso, provvedono all'accredito delle somme spettanti alla Provincia di Piacenza, ai Comuni ovvero al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e trasmettono ai soggetti creditori, entro i 2 giorni successivi all'incasso, appositi flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai Soggetti passivi secondo gli standard rendicontativi PagoPA (D.M-MEF/21/10/2020 art 2 e segg).

## ART. 1 - DEFINIZIONI

Ai sensi del presente regolamento si definiscono:

- **T.A.R.S.U.:** la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani istituita con il D.Lgs n. 507 del 15 novembre 1993.
- **T.I.A.:** la tariffa di igiene ambientale stabilita con il D.Lgs n. 22 del 5 febbraio 1997.
- **TARES:** il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi stabilito con D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 e con decorrenza 01/01/2013.
- **TARI:** la tassa sui rifiuti di cui alla Legge 27 dicembre 2013 numero 147; si distingue fra
  - **TARI TRIBUTO** ovvero la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
  - **TARI CORRISPETTIVO** ovvero la tariffa di natura corrispettiva di cui al comma 668 della medesima legge.
- **TEFA:** il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992;
- **Provincia:** la Provincia di Piacenza, con sede in C.so Garibaldi 50, 29121 Piacenza;
- **Comuni:** ciascuno dei Comuni della Provincia di Piacenza, con sede presso le rispettive residenze municipali;
- **Soggetto Gestore:** ciascuno dei Soggetti cui i Comuni affidano la gestione della Tassa sui Rifiuti;
- **Soggetti Passivi:** i Comuni ed i Soggetti gestori di cui sopra.
- **Commissione:** quota spettante per legge come da art. 19, c.5, del D.lgs. n. 504/1992
- **Compenso:** remunerazione riconosciuta al Soggetto affidatario della riscossione come da Convenzione stipulata tra il Comune e il Soggetto Gestore.

## ART. 2 - DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è determinato con apposito atto da emanare entro i termini di legge stabiliti per l'approvazione delle aliquote dei tributi degli enti locali.
2. Il tributo deve essere determinato entro i limiti previsti dal D. Lgs 504/1992, art. 19, comma 3 ovvero entro il limite non inferiore al 1 per cento e non superiore al 5 per cento.

3. Qualora l'atto non sia adottato entro il termine di cui al punto 1, la misura del tributo sarà applicata anche per gli anni successivi.

### **ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 446/1997 (*Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni*) disciplina il tributo denominato Tefa per quanto non espressamente previsto dal D. Lgs 504/1992 e da altre disposizioni di legge e si applica nel caso in cui i Comuni gestiscono la tassa/tariffa raccolta rifiuti in proprio ovvero tramite soggetto gestore concessionario stabilendo le modalità operative, disciplina e tempi di riversamento alla Provincia e relative attività connesse di rendicontazione da parte dei Soggetti riscuotitori.

### **ART. 4 – GESTIONE DEL TRIBUTO TEFA**

1. I Comuni, nella propria piena autonomia gestionale, possono riscuotere direttamente la tassa raccolta rifiuti Tari e conseguentemente il tributo Tefa correlato ovvero adempiere all'obbligazione di riscossione avvalendosi di Soggetti terzi da loro incaricati.
2. Il riversamento del Tefa, comprensivo di interessi e sanzioni, alla Provincia di Piacenza viene effettuato dal Comune, per la sola quota del tributo riscosso sul proprio conto di tesoreria, ovvero dal Soggetto Gestore incaricato dal Comune per la sola quota del tributo riscosso sui propri conti, al netto della commissione dello 0,30 % delle somme riscosse senza importi minimi e massimi, come da art. 19, c.5, del D.lgs. n. 504/1992 e dell'eventuale compenso.
3. I Comuni devono informare la Provincia dell'affidamento a soggetto terzo dell'incarico del riversamento del Tefa alla tesoreria provinciale, entro 30 giorni dall'affidamento, e trasmettere copia della convenzione/contratto di affidamento alla Provincia tramite pec all'indirizzo provpc@cert.provincia.pc.it .
4. I Comuni, fatta salva l'obbligazione legale che resta in capo agli stessi, devono sempre, in caso di affidamento a terzi, rendere operativi i contenuti del presente regolamento anche nei confronti del nuovo soggetto affidatario del servizio con esclusione del concessionario nazionale della riscossione, della struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dei Prestatori di Servizi di pagamento PagoPA, disciplinati da apposite normative.

5. Ai Soggetti terzi incaricati dal Comune al riversamento diretto del Tefa alla Provincia di Piacenza si riconosce il medesimo compenso previsto convenzionalmente dallo stesso Comune per la riscossione del tributo/tassa/tariffa comunale sui rifiuti. In ogni caso il compenso, per il Tefa, dovrà essere in linea con le disposizioni di legge vigenti e con quanto previsto per il concessionario nazionale della riscossione, sia per la riscossione bonaria che coattiva.
6. I Soggetti incaricati dai Comuni, di cui al comma precedente, trattengono al momento del riversamento del Tefa alla Provincia di Piacenza il compenso complessivamente spettante, se dovuto, da assoggettare regolarmente ad IVA.
7. La registrazione delle transazioni relative al compenso di cui al comma precedente, non presentando flussi di cassa, sono costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata (Allegato 4.2 Dlgs. 118/2011 e s.m.i. punto uno).

#### **ART. 5 - MODALITÀ E TEMPI DI VERSAMENTO DEL TEFA RISCOSSO DAL COMUNE O DA SOGGETTO TERZO INCARICATO**

1. Il Tefa è liquidato e iscritto a ruolo contestualmente alla tassa rifiuti da parte del Soggetto Passivo al quale, per l'attività di riscossione del tributo, spetta una commissione posta a carico della Provincia pari allo 0.30% delle somme riscosse senza importi minimi e massimi ai sensi dell'art. 19, c.5, del D.lgs. n. 504/1992.
2. A partire dall'annualità 2021, ai sensi del Decreto del MEF del 21 ottobre 2020, i versamenti a titolo di Tefa spettanti alla Provincia sono versati dai contribuenti, secondo le disposizioni indicate dai Comuni, distintamente dagli importi dovuti a titolo di Tari e in particolare:
  - a. In caso di pagamenti tramite Modelli F24 e F24EP utilizzando i nuovi codici tributo istituiti con la risoluzione 5/E del 18/01/2021 di Agenzia delle Entrate;
  - b. In caso di pagamento tramite la piattaforma PagoPA *"i Comuni e i Soggetti affidatari del servizio dovranno emettere avvisi PagoPA multi-beneficiario Tari e Tefa, secondo le nuove disposizioni, consentendo di effettuare un'unica disposizione di pagamento che la procedura realizzata provvederà ad accreditare al Comune e alla Provincia/Città Metropolitana"* così come precisato da PagoPA SpA nella comunicazione del 30/04/2021.

- c. In caso di pagamenti di cui al punto b) il conto corrente da utilizzare nell'emissione degli avvisi/per la bollettazione è quello indicato e trasmesso ai Soggetti Passivi dalla Provincia di Piacenza con apposita comunicazione trasmessa a mezzo pec agli indirizzi istituzionali dei Soggetti Passivi entro il 28 di febbraio di ogni anno.
3. Per i pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle di cui all'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019 (convertito in L. 157/2019) non rientranti nella gestione dell'Agenzia delle Entrate, nonché per i pagamenti effettuati dai contribuenti che, per qualche motivo, non transiteranno attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, come meglio specificati al comma 2, resta di competenza del Comune provvedere al riversamento alla Provincia del Tefa incassato, derivante anche da attività accertative e/o coattive.
4. L'importo da riversare alla Provincia da parte del Comune o del Soggetto Gestore è calcolato sull'incassato in ciascun trimestre solare a prescindere dal ruolo di riferimento e considerando anche le riscossioni dei tributi degli anni precedenti (Tarsu, Tia, Tares, Tari), nonché degli interessi e delle sanzioni.

Tale importo è riversato al Tesoriere della Provincia di Piacenza (con esclusione del concessionario nazionale della riscossione, della struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dei Prestatori di Servizi di Pagamento PagoPa) entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre secondo le scadenze riportate nella seguente tabella:

<b>Trimestre</b>	<b>Periodo incasso</b>	<b>Termine versamento Comune/Soggetto incaricato</b>
1	Gennaio/Febbraio/Marzo	30 aprile
2	Aprile/Maggio/Giugno	30 luglio
3	Luglio/Agosto/Settembre	30 ottobre
4	Ottobre/Novembre/Dicembre	30 gennaio

5. La causale dei riversamenti di cui sopra dovrà riportare la seguente dicitura "TEFA: trimestre \_\_\_ anno \_\_\_ Comune di \_\_\_"
6. Come stabilito al punto 1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, "la registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da

*impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa"* e come confermato all'art.3 comma 2 del decreto MEF del 01/07/2020.

7. Nel caso in cui l'importo del Tributo Tefa da riversare nel periodo di riferimento, comprensivo di interessi e sanzioni, sia, complessivamente, inferiore ad euro 100,00 (al lordo della commissione per la riscossione), il riversamento potrà essere effettuato unitamente all'importo riscosso nel successivo periodo di riferimento ed entro il termine previsto per quest'ultimo. La rendicontazione degli incassi dovrà comunque essere tenuta distinta per periodo di competenza

#### **ART. 6 - MODALITA' E TERMINI DI RENDICONTAZIONE**

1. I Comuni, per il Tefa riscosso direttamente, entro i medesimi termini di riversamento di cui all'articolo precedente, redigono un rendiconto trimestrale contenente almeno le somme riscosse a titolo di Tefa, comprensive di interessi e sanzioni, nel periodo di riferimento, la commissione e i rimborsi trattenuti utilizzando il modello che viene reso disponibile sul sito internet dell'Ente. La Provincia di Piacenza, si riserva di richiedere ogni altro dato che venga ritenuto utile per la contabilizzazione e la gestione attiva del proprio tributo.
2. I Soggetti incaricati dai Comuni al riversamento del Tefa (con esclusione del concessionario nazionale della riscossione, della struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dei Prestatori di Servizi di Pagamento PagoPA) per il Tefa riscosso direttamente sui propri conti, redigono la seguente rendicontazione utilizzando i modelli che vengono resi disponibili sul sito internet dell'Ente:
  - a. **RENDICONTO TRIMESTRALE:** da presentare entro i medesimi termini di riversamento di cui all'articolo precedente, contenente almeno i dati relativi agli importi riscossi, alla commissione, all'eventuale compenso (oltre IVA) ed ai rimborsi trattenuti per i ruoli nonché i dati relativi ai ruoli/elenchi emessi nel periodo, aggregati per anno di emissione;
  - b. **RENDICONTO ANNUALE – RESA DEL CONTO:** ai sensi dell'art. 93 e 233 del D. Lgs 267/2000 e ai sensi del DPR n. 194/1996 è prevista la rendicontazione entro il 30 Gennaio delle somme riscosse a titolo di Tefa secondo il cd. Mod. 21 DPR 194/1996.
3. I prospetti delle rendicontazioni indicate ai punti precedenti dovranno essere tempestivamente

trasmessi alla Provincia di Piacenza a mezzo pec all'indirizzo provpc@cert.provincia.pc.it, e comunque non oltre i termini sopra individuati.

4. La Provincia di Piacenza può richiedere, entro il termine di cinque anni dalla data di riversamento, opportune verifiche sulle somme incassate dal Comune e/o Soggetto incaricato dal Comune medesimo al riversamento del Tefa e richiedere documentazione integrativa finalizzata all'accertamento ed alla determinazione delle somme di propria competenza.

#### **ART. 7 - SOMME PROVENIENTI DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA (MIUR)**

1. I Comuni devono riversare alla Provincia di Piacenza anche gli importi annuali Tefa derivanti dalle somme eventualmente riconosciute dal M.i.u.r. (art. 33 bis del D.L. 31.12.2007, n. 248 convertito nella legge 28.02.2008, n. 31) per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani, entro gli stessi termini di riversamento del trimestre solare in cui perviene nella disponibilità di cassa del Comune l'importo medesimo.
2. I riversamenti dovranno essere effettuati a favore della Provincia di Piacenza precisando nella causale: "MIUR-TEFA anno ... Comune di ..."
3. Il Soggetto Passivo provvede a dare tempestiva comunicazione dell'avvenuto riversamento mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: provpc@cert.provincia.pc.it.

#### **ART. 8 - RITARDATO/OMESSO VERSAMENTO**

1. Nel caso i Soggetti Passivi non dovessero rispettare le scadenze fissate per i riversamenti, la Provincia di Piacenza invierà ai Soggetti Passivi inadempienti un sollecito di pagamento valido come messa in mora, all'indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso assegnando un ulteriore termine di quindici giorni di calendario decorrenti dalla data di ricevimento del sollecito.
2. Per i Soggetti Passivi che non avranno proceduto totalmente o parzialmente ai riversamenti dovuti a titolo di Tefa a seguito di formale atto di messa in mora inviato tramite PEC come sopra disciplinato, la Provincia di Piacenza procederà alla riscossione coattiva nei confronti dei Soggetti passivi.

3. La riscossione coattiva è attuata secondo le procedure previste dal D.P.R 602/1973, tenuto conto di quanto disposto dai D. Lgs n. 46/1999 e n. 112/1999 se affidata a concessionario del servizio nazionale di riscossione o in alternativa con la procedura di cui al Regio Decreto 639/1910 mediante ingiunzione, se svolta in proprio e comunque utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa vigente.
4. Il Comune inadempiente verrà segnalato alla competente sezione della Corte dei Conti.

#### **ART. 9 - DILAZIONI DI PAGAMENTO**

Prima dell'avvio delle procedure per la riscossione coattiva, ai Comuni/Soggetti incaricati dai Comuni medesimi che ne fanno richiesta, la Provincia di Piacenza può concedere dilazioni e rateazioni dei versamenti Tefa dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- a. Il Soggetto Passivo deve trovarsi in obiettiva e documentata difficoltà finanziaria (anticipazione di cassa, dissesto, pre-dissesto);
- b. Inesistenza di morosità relative a precedenti dilazioni o rateazioni;
- c. Durata massima:
  - 12 mesi per importi fino a 6.000,00 euro
  - 36 mesi per importi superiori a 6.000,01 euro;
- d. Applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, della misura legale. Nessuna dilazione, o rateazione, potrà essere concessa senza l'applicazione di interessi legali.
- e. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a 10.000,00 euro è necessaria la prestazione di idonea garanzia fidejussoria rilasciata da banche, assicurazioni, intermediari finanziari iscritti agli albi previsti dalla normativa vigente. Si applicano i limiti, le condizioni e le modalità previste per la garanzia fidejussoria prestata ai fini delle partecipazioni a procedure di gara.
- f. Nel caso di debiti di Enti Pubblici Territoriali di cui all'art. 119 Cost. non si applica il punto e) precedente

## ART. 10 - RIMBORSI

1. I Comuni e i Soggetti incaricati dai Comuni medesimi al riversamento del Tefa effettuano i rimborsi ai contribuenti delle somme non dovute a titolo di tributo Tefa, indipendentemente dallo strumento di pagamento utilizzato dal contribuente, anticipando le somme necessarie nel caso in cui gli importi erroneamente pagati dai contribuenti siano già stati riversati alla Provincia di Piacenza. I medesimi sono autorizzati ad effettuare la compensazione, in soli termini di cassa, delle somme anticipate per conto della Provincia di Piacenza con gli importi Tefa del primo versamento utile dovuto, anche pro quota. Nella rendicontazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento vanno indicate le suddette somme.

2. La registrazione delle transazioni, non presentando flussi di cassa, è costituita da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata (Allegato 4.2 Dlgs. 118/2011 e s.m.i. punto uno).

In caso di incapienza del primo versamento utile dovuto e di quelli successivi, anche pro quota, nel corso dell'anno solare, i Comuni e i Soggetti incaricati dai Comuni medesimi al riversamento del Tefa possono presentare istanza di rimborso alla Provincia di Piacenza entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui i rimborsi sono stati effettuati.

3. Ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., il tributo Tefa è liquidato e iscritto a ruolo dai Comuni contestualmente al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani comunale con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni, pertanto la Provincia di Piacenza non intrattiene alcun rapporto diretto con i contribuenti che resta di competenza del Comune o Soggetto Gestore incaricato dal Comune.

4. In relazione ai pagamenti Tefa effettuati mediante versamento unitario previsto all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in caso di errori nella compilazione del modello da parte del contribuente che determinano il riversamento del Tefa al Comune o alla Provincia incompetente, i Comuni e i Soggetti incaricati dai Comuni provvedono in via ordinaria:

- a. in caso di errata indicazione del codice catastale Tari e Tefa, a rimborsare al Comune competente anche la quota Tefa; l'importo Tefa così anticipato viene considerato un rimborso ai sensi del precedente comma 1; il Comune competente riversa il Tefa alla propria Provincia competente;

- b. in caso di errata indicazione dell'anno di riferimento o del codice tributo che determinano il versamento alla Provincia di Piacenza della Tari, oppure del Tefa al Comune, a congruare, in termini di cassa, l'importo Tari spettante con il Tefa trimestralmente incassato da riversare alla Provincia di Piacenza;
- c. in caso di errata indicazione del codice catastale per il solo tributo Tefa, entro il 31 marzo dell'anno successivo, comunicano l'errore riscontrato alla Provincia di Piacenza.

#### **ART. 11 - COMUNICAZIONI ALIQUOTA**

La Provincia di Piacenza renderà noto sul proprio sito internet l'aliquota del tributo ed entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento ne dà comunicazione ai Comuni (art. 2, comma 1, del D.M. del MEF - 1/07/2020).

#### **ART. 12 - OBBLIGHI DEI COMUNI**

1. I Comuni sono tenuti entro i trenta giorni dall'esecutività della pertinente Deliberazione a comunicare la decisione di affidare o modificare l'affidamento della gestione de soggetto tenuto alla riscossione tassa/tariffa raccolta rifiuti;
2. Come indicato all'art.4 comma 3 del presente Regolamento, i Comuni devono sempre, in caso di affidamento a terzi, rendere operativi i contenuti del presente regolamento anche nei confronti del nuovo soggetto affidatario del servizio, con esclusione dei concessionari nazionali della riscossione.

#### **ART. 13 - OBBLIGHI DELLA PROVINCIA**

La Provincia si impegna a:

- a. Comunicare ai Comuni della tassa/tariffa raccolta rifiuti la fissazione dell'aliquota TEFA per l'anno finanziario successivo. in caso di mancata comunicazione si applica l'aliquota adottata per l'anno precedente;
- b. Comunicare ai Soggetti Passivi i riferimenti del conto corrente generale di tesoreria ove effettuare i versamenti nonché le sue eventuali variazioni.

#### **ART. 14 - APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE**

Il regolamento è approvato con deliberazione non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non ha effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. Se approvato successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione al bilancio, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento (art. 53, comma 16, L. 23-12-2000 n. 388 e s.m.i.).

**1.**  
**VINCIA DI PIACENZA**  
**COLLEGIO DEI REVISORI**

**PRO**

VERBALE N. 76/2023 DEL 04/12/2023

**Parere su approvazione Regolamento sulle modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 1992 (TEFA).**

RICEVUTA la proposta di Provvedimento del Presidente. n. 1886 del 30/11/2023 ad oggetto "SCHEMA DI REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ, TEMPI DI RIVERSAMENTO E RENDICONTAZIONE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE DI CUI ALL'ART. 19 DEL D.LGS. N. 504/1992 (TEFA). APPROVAZIONE"

PREMESSO CHE l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (L. n. 213/2012), prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato, provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

VISTI i documenti ricevuti dall'Ufficio Finanziario, in particolare:

- Regolamento sulle modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 1992 (TEFA) composto da n. 14 articoli;

CONSIDERATO CHE l'art. 7 del D.Lgs. 18/08/00, n. 267 dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";

VISTI

- l'art. 114 della Costituzione che individua la Provincia come ente autonomo costitutivo della Repubblica;
- l'art. 52 del D. Lgs 447/1997 che definisce la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;
- l'art. 19 del D. Lgs 504/1992 istitutivo del "Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente" a fronte dell'esercizio da parte delle Province (ora anche Città Metropolitane) di funzioni amministrative riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti,

il rilevamento, la disciplina e il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo;

- Il comma 3 dell'art. 19 D.Lgs 504/1992 che stabilisce che il tributo deve essere determinato entro il limite non inferiore al 1 per cento e non superiore al 5 per cento;
- Il comma 5 dell'art. 19 D.Lgs 504/1992 che prevede che “ *Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni [...] Al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi*”;
- L'art. 1 c. 666 della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) che conferma l'applicazione del tributo provinciale.

#### RICHIAMATI:

- l'articolo 38-bis del Decreto Legge 124/2019, convertito in legge con modifiche dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, che introduce il riversamento automatico del TEFA per tutti i pagamenti disposti tramite F24 a partire dal 01/06/2020. Il riversamento è al netto della commissione di cui all'art.19, c. 5 del D.Lgs 504/1992.
- il Decreto del 1 luglio 2020 del MEF denominato “Criteri e modalità relativi al riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)” che stabilisce criteri e modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo TEFA;
- il successivo Decreto 21 ottobre 2020 del MEF denominato “Modalità di versamento unificato della TARI e del TEFA per l'anno 2021” e il relativo Allegato parte integrante, che regolano per le annualità 2021 e successive, le modalità di versamento unificato della TARI e del TEFA e degli eventuali interessi e sanzioni effettuati dai soggetti passivi agli enti impositori attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 ed è assicurato il corretto riversamento alle Province e ai comuni delle somme spettanti.

#### CONSIDERATO CHE:

- il TEFA è liquidato e iscritto a ruolo dai Comuni, contestualmente alla propria tassa/tariffa rifiuti, con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni;
- i Comuni possono deliberare l'affidamento dell'attività di accertamento e di riscossione dei tributi e di tutte le entrate proprie a favore di terzi qualificati, secondo quanto disposto art 52, c. 5 b D.Lgs 446/97.

DATO atto che la Provincia di Piacenza ritiene di approvare un Regolamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 (TEFA) al fine di:

- recepire le novità normative introdotte in materia e presidiare la programmazione dei flussi di entrata di tale tributo;
- di regolamentare le modalità, i tempi di riversamento del tributo alla Provincia e di rendicontazione da parte dei Soggetti Passivi (Comuni o Soggetti Gestori ai quali i Comuni affidano la gestione della tassa rifiuti)

VISTI

- il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, T.U.E.L., espresso dalla Dirigente Servizio di Staff "Bilancio, Patrimonio e Acquisti" in data 01/12/2023;
- il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, T.U.E.L., espresso dalla Dirigente Servizio di Staff "Bilancio, Patrimonio e Acquisti" in data 01/12/2023;

PRESO ATTO che il regolamento Tefa entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione (1° Gennaio 2024);

ESPERITA l'istruttoria di competenza, tendente in particolare a verificare la corrispondenza dei contenuti del regolamento al quadro normativo di riferimento;

VISTI

- il decreto legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e ss mm.ii,
- il D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii
- lo Statuto dell'Ente,
- Regolamento provinciale di Contabilità;
- Regolamento generale delle entrate

### **ESPRIME**

parere favorevole sulla proposta di Provvedimento del Presidente n. 1886 del 30/11/2023 e sulla proposta di delibera di Consiglio ad oggetto "REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ, TEMPI DI RIVERSAMENTO E RENDICONTAZIONE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE DI CUI ALL'ART. 19 DEL D.LGS. N. 504/1992 (TEFA). APPROVAZIONE.

Letto, firmato e sottoscritto

***L'Organo di revisione***  
*(firmato digitalmente)*

*IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO*

(dott. Arnaldo Senizza)

*IL REVISORE*

(dott.ssa Ester Castagnoli)

*IL REVISORE*

(dott. Alessandro Rossetti)



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 1987/2023 del Ufficio Bilancio ad oggetto: REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ, TEMPI DI RIVERSAMENTO E RENDICONTAZIONE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE DI CUI ALL'ART. 19 DEL D.LGS. N. 504/1992 (TEFA). APPROVAZIONE, si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 15/12/2023

**Sottoscritto dal Dirigente  
(TOSCANI ANGELA)  
con firma digitale**



Provincia di Piacenza

**UFFICIO DI STAFF BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla proposta n. 1987/2023 ad oggetto:  
REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ, TEMPI DI RIVERSAMENTO E RENDICONTAZIONE DEL  
TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE  
DELL'AMBIENTE DI CUI ALL'ART. 19 DEL D.LGS. N. 504/1992 (TEFA). APPROVAZIONE. si  
esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,  
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Piacenza li 15/12/2023

**Sottoscritto dal Dirigente del  
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e  
Acquisti  
(TOSCANI ANGELA)**

**con firma digitale**





## Provincia di Piacenza

### Servizio Personale e Affari Generali Relazione di Pubblicazione

Delibera di Consiglio N. 44 del 20/12/2023

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

Proposta n. 1987/2023

**Oggetto: REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ, TEMPI DI RIVERSAMENTO E RENDICONTAZIONE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE DI CUI ALL'ART. 19 DEL D.LGS. N. 504/1992 (TEFA). APPROVAZIONE**

La deliberazione sopra indicata:  
viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Piacenza li, 21/12/2023

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio  
***Il funzionario delegato***  
(SILVA MICHELE)  
con firma digitale